

STATUTO

**JOB IS LIFE CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ISERNIA IS VIA XIV MAGGIO 315

Numero REA: IS - 42594

Codice fiscale: 03214970612

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-05-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 79 di raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - NORME APPLICABILI - SEDE - DURATA

Art. 1) Denominazione sociale - E' costituito, ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, e dell'art. 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381, un consorzio di cooperative, denominato:

"JOB IS LIFE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

Art. 2) Norme applicabili - Al consorzio di cooperative si applicano:

1) le disposizioni dell'art. 27 D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, dell'art. 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni di cui alla L. 8 novembre 1991 n. 381, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;

2) le disposizioni sulle O.N.L.U.S.;

3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

4) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3) Sede - La società ha sede nel Comune di Isernia.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, la modificazione e soppressione di sedi secondarie.

Art. 4) Durata - La Società è contratta a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 (centottanta) giorni da esercitarsi ai sensi dell'art. 14) del presente statuto.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 5) Scopo mutualistico - Il Consorzio, promosso quale strumento tecnico organizzativo per sostenere, favorire e promuovere lo sviluppo della cooperazione sociale sul territorio della Regione Campania e in quello nazionale, si ispira ai principi di mutualità e solidarietà, e - operando secondo questi principi, in conformità all'art. 1 della L. 8 novembre 1991 n. 381 - intende svolgere in modo stabilmente organizzato e senza fini di lucro qualsiasi attività volta al perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ed a favorire i soggetti consorziati nel raggiungimento dei

loro fini, nonchè a promuovere la costituzione di nuove cooperative sociali e lo sviluppo dei valori della cooperazione, stimolando la collaborazione tra le cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale, attraverso la gestione di iniziative e progetti di sviluppo locali.

Ai fini di cui sopra, il consorzio può intrattenere rapporti mutualistici direttamente con i soci operatori delle cooperative consorziate, ogni qualvolta ciò si riveli utile od opportuno per il conseguimento dello scopo mutualistico del consorzio medesimo e dei suoi soci, operando comunque d'intesa con queste ultime.

Art. 6) Mutualità prevalente - Il consorzio si propone di svolgere la propria attività caratteristica in prevalenza con le cooperative consorziate e con i soci operatori di queste ultime, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Il Consorzio deve intendersi a mutualità prevalente in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato ex art. 111 septies R.D. 318/42.

Il consorzio in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori, nè durante la vita della cooperativa nè successivamente al suo scioglimento;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Art. 7) Oggetto sociale - Il consorzio, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei soci, ha per oggetto le seguenti attività:

- gestire attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio di programmi regionali, statali e comunitari, volte a stimolare ed accrescere la

coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività dei soci e di terzi;

- stimolare la collaborazione tra i soci con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra i soci stessi in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul sociale;

- realizzare, anche inserendo al lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/91, persone svantaggiate, servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, ai soci per migliorare la loro efficacia operativa;

- favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative, anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati (direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni, o a trattativa privata) prodotti e servizi;

- attuare, sia direttamente che tramite i consorziati, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione;

- coordinare il rapporto dei soci con gli enti pubblici;

- sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi ed amministrativi che riconoscano e sostengano le cooperative sociali;

- promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale;

- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati;

- svolgere attività editoriali connesse alla promozione e alla diffusione degli scopi sociali e delle attività delle cooperative, anche attraverso la pubblicazione (non abituale) di periodici, riviste, libri, anche in forma elettronica;

- assumere, da Enti pubblici o Privati, imprese ed associazioni, sia direttamente sia tramite affidamento agli enti consorziati, ex articolo 1 lettera a) della L. 381/1991, la gestione di attività di servizi nei seguenti settori:

- l'assistenza socio sanitaria domiciliare, anche di tipo integrata e specialistica (trattamenti fisioterapici di qualsiasi genere ed infermieristici) a favore di soggetti svantaggiati;

- l'assistenza socio sanitaria ed educativa residenziale,

semiresidenziale e diurna: gestione cliniche, case di cura, di centri di aggregazione e socializzazione, centri di ascolto, centri antiviolenza, centri diurni e/o notturni, di comunità alloggio, case-famiglia, gruppi appartamento, strutture residenziali in genere sia di natura sociale che sanitaria, consultori, centri di salute mentale, di servizi di riabilitazioni, centri di trattamento delle dipendenze, il tutto a favore di soggetti svantaggiati, minori, donne in difficoltà, disabili, malati psichici, mamme con figli, anziani, immigrati soggetti con dipendenze;

-- la gestione di servizi di disponibilità operativa (call center) per enti sia pubblici che privati finalizzati a telesoccorso e teleassistenza, telecompagnia e telemedicina e soccorso telematico per i soggetti emarginati, anziani e svantaggiati;

-- la gestione e organizzazione di servizi di assistenza scolastica (di base, specialistica, e di integrazione scolastica) ai soggetti portatori di handicap e soggetti svantaggiati e servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico (presso centri e strutture riabilitative), compreso quello rivolto alle fasce deboli, servizi di ambulanza e servizi di trasporto sociale;

-- la gestione di scuole di ogni ordine e grado, asili, gestione di laboratori didattici ed educativi;

-- l'attività di progettazione, gestione e realizzazione di corsi di formazione professionale, di master professionalizzanti per l'inserimento lavorativo in realtà aziendali, di master universitari, e di corsi di alta formazione anche in collaborazione con istituti universitari; la promozione, organizzazione e gestione di attività preposte alla formazione continua ed aggiornamento, anche tramite l'ausilio dello strumento della formazione a distanza; la promozione della formazione, dello studio, della ricerca, e della sperimentazione per approfondire le conoscenze e le capacità professionali;

-- la gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere ludico e animativo e finalizzati al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero (vacanze per minori ed adolescenti, campi estivi), la cultura ed il turismo sociale; la gestione di attività volte alla pratica di attività sportive per lo sviluppo armonico dell'organismo e trattamenti rieducativi, correttivi e riabilitativi;

- assumere, anche inserendo al lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 381/91, da Enti pubblici o Privati, imprese ed associazioni, sia direttamente sia tramite affidamento agli enti consorziati, ex articolo 1 lettera b) della L. 381/1991, la gestione di lavori quali:

-- l'attività di pulizia, sanificazione, igienizzazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di edifici

pubblici e privati; la prestazione di attività di facchinaggio, parcheggio, portierato e custodia; l'attività di servizi postali in genere, di consegna; l'attività di Gestione Affissioni manifesti, campagne pubblicitarie e volantinaggio, anche attraverso il noleggio di vettori pubblicitari mobili e statici;

-- l'attività di gestione di servizi cimiteriali, servizi di esumazione, inumazioni, estumulazioni, tumulazioni, traslazioni e servizi di luci perpetue;

-- l'attività di noleggio autobus e minibus con e senza conducente, gestione in concessione di autoservizi pubblici di trasporto passeggeri su linee urbane, regionali, nazionale ed internazionali anche con accesso ai relativi finanziamenti pubblici e/o comunitari, gestione autorimesse e depositi; noleggio auto e veicoli in generale con e senza conducente; officina meccanica di autoriparazioni, autolavaggio e centro revisioni collaudo veicoli;

-- l'attività di manutenzione di aree e giardini pubblici e privati, di aree verdi, diserbo meccanico e spazzamento, con raccolta trasporto e smaltimento degli scarti della potatura;

-- l'attività ecologica di conservazione, smaltimento e riciclaggio di rifiuti solidi urbani e di ogni altro tipo di rifiuto;

-- l'attività di consulenza alle imprese nella gestione delle risorse umane, nell'organizzazione del processo produttivo, nella valutazione e monitoraggio dei risultati aziendali al fine di favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle imprese in particolare delle cooperative; l'attività di consulenza alle imprese nella gestione ed organizzazione di strutture socio sanitarie ed educative;

-- l'attività di gestione di laboratori didattici, artistico culturali, artigianali, nonché di fattorie sociali attraverso l'espletamento dell'attività agricola in genere prettamente collegata al detto scopo e strettamente connessa al suo raggiungimento; l'attività di gestione di circoli culturali, librerie, sale di lettura, biblioteche; la gestione in proprio e conto terzi di attività culturali, turistiche ed artistiche con l'organizzazione e gestione di congressi, mostre, fiere, festival, sagre, meeting, ed eventi culturali ed artistici, anche solo attraverso la fornitura delle attrezzature necessarie; l'organizzazione e gestione di momenti di animazione culturale per giovani e lavoratori, con mostre, convegni, cineforum, manifestazioni, spettacoli, fiere, cinema, teatro, ecc., con relativo servizio di accoglienza, catering, informazione e vendita di biglietti; la gestione di servizi hostess ed interpretariato;

-- l'edizione ed il commercio di dispense, pubblicazioni

periodiche, ed altro con particolare riferimento al settore professionale e scolastico.

- l'attività di ristorazione collettiva per Enti pubblici e privati con fornitura di pasti caldi e semifreddi ad enti pubblici e/o privati, anche mediante conduzione e gestione di mense aziendali e/o centri produzione pasti presso soggetti pubblici e/o privati, ospedali, case di cura, scuole e collettività in genere; l'attività di catering e di fornitura di pasti a domicilio;

- l'attività di gestione di imprese turistiche, di strutture ricettive ed annessi servizi turistici quali alberghi, hotels, villaggi, residence, campeggi, agriturismo case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, esercizi di affittacamere, strutture congressuali, parchi a tema e di divertimento, stabilimenti termali, centri estetici, istituti di bellezza, palestre, strutture sportive, ricreative e per il tempo libero, stabilimenti balneari; la gestione di impianti sportivi (quali palestre, piscine etc.);

- l'attività di gestione e manutenzione di spiagge, aree protette, oasi ecologiche e laghi; gestione aree pic-nic; l'attività di emergenza e di protezione della flora, della fauna avicola, terricola e montana; l'attività di gestione, manutenzione e sorveglianza di aree storiche, architettoniche, e archeologiche e di musei;

- la gestione dei servizi degli ausiliari dei rifiuti; il servizio di spazzamento e lavaggio sia manuale che meccanico di aree urbane con relativo servizio di trasporto raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la società potrà, mai a titolo prevalente, nè nei confronti del pubblico:

- svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi;

- partecipare a gare d'appalto, sia pubbliche che private, protocolli, patti e convenzioni finalizzati a sostenere il consolidamento e lo sviluppo della cooperativa e/o alla promozione di nuova cooperazione sociale, di consorzi, di associazioni;

- promuovere e stabilire accordi con altri enti ed istituti pubblici, privati ed ecclesiastici, nazionali ed esteri, che abbiano identiche finalità e che comunque svolgono attività di interesse comune;

- aderire a consorzi tra cooperative similari che operano anche in sedi diverse al fine di favorire la diffusione del patrimonio di esperienze ed individuare momenti di servizio e di coordinamento comuni;

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese cooperative e società, anche finanziarie, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile, e sempre con esclusione espressa delle attività di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni, e quindi al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo; costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.; dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici e consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare e agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da terzi ai soci, agli enti cui il consorzio aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi e comunque gli incarichi saranno espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ove ricadano in materia che ne presupponga l'appartenenza.

Pertanto è precluso lo svolgimento delle attività per cui la legge richiede particolari requisiti non posseduti dalla Società.

Il consorzio potrà infine avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge, sia regionali che nazionali e comunitarie.

Tutte le attività ed i servizi sopra indicati potranno essere forniti, oltre che a privati anche ad enti ed amministrazioni pubbliche.

Il consorzio al fine di raggiungere i suoi scopi può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 8) Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, la Società deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

TITOLO III

SOCI

Art. 9) Soci - Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore a tre, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, ed in deroga al disposto dell'art. 2522, comma 1, c.c.

I soci possono sottoscrivere qualsiasi ammontare del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2525, comma 4, c.c.

Possono essere soci le persone giuridiche, tra quelle di seguito indicate che, non avendo interessi contrastanti con quelli del Consorzio, intendono perseguire gli scopi sociali:

- a. le cooperative sociali;
- b. altre cooperative e consorzi che intendono condividere operativamente le finalità, le attività promosse dal Consorzio nonché altri enti o associazioni che in relazione a programmi o progetti definiti, intendono realizzare con il Consorzio stabili convergenze operative, il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 381/91, la base sociale deve essere formata, in misura non inferiore al settanta per cento, da cooperative sociali.

Non possono essere soci enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

Art. 10) Obblighi dei soci.

I soci sono obbligati a:

- a) accettare la direzione lavori della Società, nonché i contratti tecnici ed amministrativi da essa stipulati nell'assunzione degli appalti, e di eseguirli con la diligenza richiesta dall'adempimento professionale delle obbligazioni assunte;
- b) accettare i controlli tecnici-amministrativi e qualitativi, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dei regolamenti consortili che il consorzio ritenesse effettuare;
- c) partecipare alla attività del consorzio secondo la disciplina fissata dai regolamenti interni;
- d) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dall'Organo amministrativo;
- e) contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'Organo amministrativo.

Art. 11) Domanda di ammissione - Gli enti che intendono associarsi al Consorzio devono presentare domanda scritta dal loro legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

- a. denominazione sociale, sede ed oggetto sociali, data della costituzione;
- b. numero dei soci;
- c. l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- d. dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto del Consorzio ed i regolamenti interni.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presidente, i seguenti documenti:

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
2. estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
3. bilancio dell'ultimo esercizio;
4. ogni altro documento che l'Organo amministrativo del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto.

Di ogni modifica che deve essere apportata allo statuto degli enti associati dovrà essere data comunicazione al consorzio entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione della modifica stessa.

L'organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato e annotato nel libro soci, o con provvedimento di rigetto che, motivato, entro sessanta giorni dalla sua adozione, in uno alla motivazione, verrà comunicato all'interessato. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto l'interessato può chiedere che, sull'istanza di ammissione si pronunzi l'assemblea.

Il socio ammesso dovrà provvedere ai versamenti stabiliti dall'organo amministrativo sia per le quote che per le spese di istruzione della domanda di ammissione, sia infine, ove esistente del sovrapprezzo, restando obbligato a quanto stabilito in questa materia dall'organo amministrativo e naturalmente all'osservanza dello statuto sociale.

Art. 12) Divieto di trasferimento delle partecipazioni - La partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente al socio cooperatore ai sensi dell'art. 2530, settimo comma, del c.c. il diritto di recedere liberamente dal consorzio, con preavviso di novanta giorni; tale diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio.

TITOLO IV RAPPORTO SOCIALE

Art. 13) Perdita della qualità di socio - La qualità di socio si perde per recesso, ed esclusione. Nel caso di perdita della qualità di socio le quote vengono rimborsate al socio o agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui all'articolo 2535 codice civile.

Art. 14) Recesso - Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto il diritto di recesso compete:

- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- al socio che non si trovi più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere fatta per iscritto e comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al consorzio. L'organo amministrativo deve

esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 15) Esclusione - L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrativo:

- a) nel caso di cui all'art. 2531 c.c.;
- b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, ove esistente, o dal rapporto mutualistico;
- c) nel caso in cui il socio manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o diserti senza giustificato motivo espresso in forma scritta le assemblee sociali per due anni consecutivi;
- d) per mancanza o perdita dei requisiti per la partecipazione;
- e) nel caso dell'articolo 2286 del codice civile;
- f) nel caso in cui il socio sia dichiarato fallito o sia in corso nei suoi confronti una procedura concorsuale;
- g) nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con il consorzio;
- h) nel caso in cui il socio, in qualunque modo, con colpa o dolo, provoca danno grave all'immagine o all'attività del consorzio;
- i) nel caso in cui incorra in una situazione di cui alle precedenti lettere da d) ad g) uno dei membri della compagine sociale degli enti consorziati.

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, previa intimazione, da parte dello stesso organo, al socio di rimuoverne, ove possibile la causa.

La delibera di esclusione va comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento al socio che nei sessanta giorni può proporre opposizione in Tribunale.

L'esclusione produce effetto dal momento dell'assunzione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 16) Responsabilità del socio - Il socio è obbligato verso il consorzio in caso di cessazione del rapporto sociale al pagamento di tutte le somme già in precedenza dovute salvo in ogni caso il diritto della società al

risarcimento degli eventuali danni subiti.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

Art. 17) Soci sovventori - E' prevista la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonchè l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi dell'articolo 4 comma 1^ della Legge n.59/1992, correlata all'ingresso nella base sociale di soci sovventori.

I fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale rispondono delle perdite di esercizio soltanto dopo l'integrale utilizzo di ogni altro fondo statutario e straordinario e solo per la parte strettamente necessaria alla copertura della perdita accertata.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche. I soci sovventori hanno diritto ad un numero di voti in assemblea che va da uno a cinque. Ai soci sovventori è attribuito 1 voto per un conferimento non superiore a Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed un voto aggiuntivo per ogni Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) di capitale ulteriore conferito. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

La maggioranza degli amministratori è costituita da soci cooperatori. Alla categoria dei soci sovventori è comunque riservato di esprimere un numero di amministratori fino ad un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, il socio sovventore può recedere a semplice richiesta trascorsi cinque anni dalla data dell'ammissione.

All'atto dello scioglimento del Consorzio, le quote dei soci sovventori, che sono nominative e trasferibili ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 59/1992, hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO VI

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 18) Strumenti finanziari - La Società può emettere, con deliberazione dell'organo amministrativo, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci.

Gli strumenti finanziari non partecipativi non sono incorporati in titoli di credito, ma risultano da appositi documenti di legittimazione. Essi possono essere costituiti da:

- 1) titoli di debito, con obbligo di rimborso alla scadenza stabilita;
- 2) strumenti finanziari che attribuiscono una partecipazione agli utili della società;
- 3) strumenti finanziari in cui il rimborso, anche del capitale, è subordinato all'andamento della gestione sociale (capitale di rischio), ferma restando in ogni caso l'esclusione di diritti amministrativi e dell'attribuzione della qualità di socio.

Gli strumenti finanziari possono essere offerti, ai sensi dell'art. 2526, ultimo comma, e dell'art. 2483 del codice civile, unicamente ad investitori qualificati.

Contestualmente alla delibera di emissione, l'organo amministrativo approva apposito regolamento, nel quale stabilisce:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 codice civile;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari emessi, e le relative modalità di pagamento, nel rispetto dell'art. 2514 codice civile;
- d) il termine di scadenza e le modalità dell'eventuale rimborso;
- e) gli obblighi degli amministratori ai fini del collocamento dei titoli.

In ogni caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi è obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

Per quanto espressamente non disposto nel presente statuto, si fa riferimento al disposto dell'art. 2483 del codice civile, in quanto compatibile.

Se gli strumenti finanziari sono sottoscritti o acquistati da soci cooperatori, trova applicazione il disposto dell'art. 2467 del codice civile. La remunerazione di tali strumenti finanziari non può in ogni caso eccedere i limiti previsti dall'art. 2514 del codice civile.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19) Capitale sociale - Il capitale sociale è costituito dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Non sussiste alcun limite massimo per le partecipazioni dei soci, ai sensi dell'art. 2525, comma 4, del codice civile.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazioni

dell'atto costitutivo.

Art. 20) Patrimonio sociale - Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dai conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari;
- d) dalla riserva legale;
- e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
- f) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono distribuirsi nè in vita della società nè al momento del suo scioglimento.

Art. 21) Esercizio sociale - L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centoottanta giorni qualora il consorzio sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) alla remunerazione degli strumenti finanziari, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto;
- e) alla ripartizione dei ristorni, con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;
- f) alla ripartizione a titolo di dividendo in favore dei soci cooperatori e sovventori, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- g) a riserva straordinaria indivisibile.

Art. 22) Ristorni - L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, può deliberare la ripartizione di ristorni ai

soci, su proposta dell'organo amministrativo, che può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Il ristorno ai soci potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore della partecipazione detenuta da ciascun socio.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c. da predisporre a cura dell'organo amministrativo sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica / professionalità;
- c) I compensi erogati;
- d) Il tempo di permanenza nella società;
- e) La tipologia del rapporto di lavoro;
- f) La qualità dei servizi.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

I soci, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, potranno deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

TITOLO IX

ORGANI SOCIALI

Art. 23) Decisioni dei soci - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la eventuale ripartizione dei ristorni;
2. la emissione delle quote destinate ai soci sovventori così come innanzi stabilito;
3. procede alla nomina degli amministratori;
4. l'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
5. la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
6. l'approvazione dei regolamenti interni;

7. la delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

8. le modificazioni dello statuto;

9. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci devono essere adottate, in ogni caso, mediante deliberazione assembleare.

Art. 24) Assemblea - La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, presso la sede sociale o anche altrove purchè nel territorio nazionale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi da parte dell'organo amministrativo mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Tale avviso, a cura dell'organo amministrativo, deve essere inviato a ciascun socio mediante lettera raccomandata A.R. ovvero consegnato a mano e controfirmato con ricevuta dal destinatario almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero fino a che la società non farà ricorso al capitale di rischio e purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere che l'avviso di convocazione dell'assemblea possa avvenire, alternativamente, anche con:

a) Lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci a mezzo di servizi postali od equipollenti;

b) Messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

In mancanza delle formalità sopra indicate, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'organo amministrativo.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 25) Costituzione e quorum deliberativi - In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei

soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Sono fatte salve eventuali norme di legge che stabiliscono in maniera inderogabile quorum più elevati.

Art. 26) Voto - Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ciascun socio persona fisica o persona giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 17).

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

Art. 27) Presidenza dell'Assemblea - L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo, ed in sua assenza dal Vice presidente del Consiglio di amministrazione, o dall'amministratore unico, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta ed accertare i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolve da un notaio.

Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, e riportato in apposito libro.

Art. 28) Amministrazione - La Società è amministrata, con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti con decisione dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori durano in carica - secondo quanto stabilito all'atto della nomina - a tempo indeterminato fino a revoca o a rinuncia ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea stessa. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della decisione.

Art. 29) Competenze e poteri dell'Organo amministrativo - Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 30) Convocazioni e deliberazioni - Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, ove nominati.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza dall'amministratore designato

dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purchè:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel libro degli amministratori.

Art. 31) Integrazione del Consiglio - In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati con decisione dei soci; in caso contrario gli amministratori rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a ricorrere alla decisione dei soci rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 32) Compensi agli amministratori - Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 33) Rappresentanza - L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, a seconda del

modulo amministrativo scelto, ha la rappresentanza del consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza del consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

L'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione possono nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'amministratore unico o il Presidente, quest'ultimo previa apposita delibera, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 34) Organi di controllo - Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o con decisione dei soci si compone di tre membri effettivi, eletti con decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci anche due Sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è parimenti nominato con decisione dei soci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata nella decisione di nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile e in questo caso deve essere integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Resta salva qualsiasi altra inderogabile disposizione di legge.

TITOLO X CONTROVERSIE

Art. 35) Clausola Arbitrale - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà

essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. del luogo in cui il consorzio ha sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità, salvo le esclusioni di legge.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36) Liquidatori - L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del consorzio nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 37) Liquidazione del patrimonio - In caso di scioglimento del consorzio, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto, in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 c.c.

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 21);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Firmato: Melillo Angela, Simona Bava Notaio (sigillo).

22 di 22